



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 23 febbraio 2009, n. 62

Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59 rilasciata alla RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA S.r.l., con sede legale in Modugno (BA), via dei Gladioli n. 39, per "l'impianto di trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" Cod. IPPC 5.1 e 5.3, sito in Modugno (BA), via dei Gladioli n. 39. Provvedimento sostitutivo.

L'anno 2009 addì 23 del mese di febbraio in Modugno (Ba) presso l'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità dell'Aria - Servizio Ecologia, il

Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela Dall'Inquinamento Atmosferico-IPPC-AIA, Ing. Gennaro Rosato

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f.

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella dell'Ufficio IPPC/AIA inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata come AIA;

### **ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n°49 del 09/02/09 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 59/05 alla società Rizzi Arcangelo Ecologia Srl con sede legale in Modugno (BA), via Dei Gladioli n.39;
- Nel corso della pubblicazione del succitato provvedimento la Società, presa visione dell'atto autorizzativo, faceva rilevare con nota del 16/02/09 acquisita al prot. Uff. n. 2323 del 23.02.09 che risultava, per mero errore materiale, non riportato tra le attività autorizzate con la succitata Determinazione Dirigenziale n.49 del 09-02-09 lo "stoccaggio" dell'impianto e la mancanza della

particella 991 come da planimetria in allegato. Altresì, che, con precedente nota del 12-02-09 acquisita al prot. Uff. n. 2321 del 23.2.09, comunicava l'avvenuta certificazione ISO 14001/2004, rilasciata il 31/12/2008 dalla Società RINA S.p.A. Al riguardo, la Società, con altra nota del 12.2.09, acquisita al prot. Uff. n. 2322 del 23.2.09, richiedeva il riconoscimento della durata del provvedimento autorizzativo a sei anni anzichè 5 anni, come previsto dall'art 9 comma 3 del D.Lgs 59/05.

Pertanto:

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - L. 244/07 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
  - il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 28 dicembre 2006 n. 246. Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti Speciali e Pericolosi. Adozione;

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n. 18 avente ad oggetto: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA S.r.l, con sede legale in Modugno (BA), via dei Gladioli 39, per l'acquisizione dell' autorizzazione integrata ambientale per "impianto di trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Modugno (BA), via dei Gladioli 39, acquisita al protocollo del Settore n. 7690 in data 16 maggio 2007;

vista la documentazione integrativa fornita dalla ditta in data 27 giugno 2007 prot. n. 10406 per l'impianto in oggetto;

vista la comunicazione dell'Ufficio IPPC/AIA di avvio del procedimento in data 7 agosto 2007 prot. 12795;

visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 24 agosto 2007, sul quotidiano "Puglia";

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (costituita ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388/2006 con determinazione del dirigente del settore ecologia del 5 febbraio 2007 n. 58) presso la Provincia di Bari in data 29 ottobre 2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

preso atto della I Conferenza dei servizi tenutasi in data 6 dicembre 2007 a seguito della quale, acquisita la documentazione integrativa della ditta, in arrivo in data 18-01-08, come richiesto in corso dell'istruttoria tecnica e del sopralluogo congiunto tenutosi presso l'impianto in data 14 marzo 2008;

preso atto, altresì, dei successivi approfondimenti istruttori e la II Conferenza dei servizi, tenutasi in data 17 marzo 2008 (verbali agli atti dell'Ufficio), con le risultanze di assenso al rilascio dell'AIA, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento; con le condizioni e prescrizioni, tutte riportate nel presente provvedimento e nel relativo allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del presente atto;

ritenuto, pertanto, di rettificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 49 del 09/02/09 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, a seguito delle note trasmesse dalla società Rizzi Arcangelo Ecologia Srl con sede legale in Modugno (BA) in via dei Gladioli 39 del 12/02/09 e del 16/02/09 attinenti il mero errore materiale inerente l'attività di stoccaggio dell'impianto non riportata nella Determina Dirigenziale n.49 del 09/02/09, come pure la mancanza della particella 991 come da planimetria in allegato, e l'avvenuta certificazione ISO 14001/2004 rilasciata in data 31/12/08 dalla Società Rina S.p.A.;

preso atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico "Allegato A", parte integrante del presente atto, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti negli Allegati I e II del DM 31 gennaio 2005 e nell'Allegato "Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" al DM 29 gennaio 2007; che condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche indicate nello stesso;

preso atto che il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

dato atto che l'allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del provvedimento, contiene :

- Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;
- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
- Paragrafo 5.0: Fasi dell'impianto;
- Paragrafo 6.0: Gestione operativa;
- Paragrafo 7.0: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 8.0: Gestione acque;
- Paragrafo 8.1: Approvvigionamento acque;

- Paragrafo 8.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 8.3: Gestione scarichi e acque industriali;
- Paragrafo 9.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 10.0: Emissioni di rumore;
- Paragrafo 11.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 12.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 13.0: Rischio di incidente rilevante;

dato atto che il rinnovo della presente autorizzazione deve essere effettuato ogni 6 anni ai sensi del D.Lgs n. 59/05 art. 9 comma 3, per l'avvenuta certificazione ISO 14001/04 in possesso della società come innanzi riportato;

dato atto che il D.Lgs n. 59/05 all'articolo 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

dato atto che con D.G.R. n.1388 del 19.09.06 la Giunta Regionale ha disposto che nelle more dello specifico Decreto Ministeriale, concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta;

dato atto che l'impianto è soggetto alle garanzie finanziarie, da prestare a favore della Provincia di Bari nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare sono riportati nel dispositivo.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:  
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

tutto ciò premesso

## DETERMINA

1. di rettificare la Determina Dirigenziale n.49 del 09/02/2009 rilasciata alla RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA srl con sede legale in Modugno (BA), Via dei Gladioli 39, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. n. 59/2005, cod. 5.1 - 5.3, relativa all'impianto "trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", sito in Modugno, via dei Gladioli 39, in catasto rispettivamente al foglio di mappa n. 9 (Comune di Modugno) particelle nn. 823, 827, 991, 993, 994, 997, 1000, 1002, 1004, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, composto di n. 64 (sessantaquattro) facciate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento a seguito della pressa d'atto degli errori materiali riportati nella succitata Determinazione Dirigenziale n.49/09;

2. di sostituire con il presente atto di autorizzazione quello rilasciato con la Determinazione Dirigenziale n.49 del 09/02/09.

3. di autorizzare l'impianto con le seguenti potenzialità:

- giornaliera massima di stoccaggio e ricevimento per le operazioni D13, D14 e D15 è di 430 t/giorno di cui 60 tonnellate di rifiuti pericolosi e 370 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
- annua per la gestione delle attività D13, D14 e D15 è di 129.000 tonnellate di cui 111.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 18.000 tonnellate di rifiuti pericolosi.
- annua di trattamento per le attività D8 e D9 è di 84.955 tonnellate di cui 67.985 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 16.985 tonnellate di rifiuti pericolosi, con una potenzialità giornaliera di 300 tonnellate.

4. di subordinare l'attività dell'impianto all'ottenimento a favore della Ditta Rizzi Arcangelo Ecologia Srl di apposita autorizzazione allo scarico rilasciata dal soggetto gestore della rete fognaria (AQP) ed al rigoroso rispetto delle prescrizioni presenti in detta autorizzazione.

5. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";

6. che la Società è tenuta a rispettare condizioni, prescrizioni e i limiti così come definiti nel presente provvedimento e nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del provvedimento medesimo, secondo tempi e modalità ivi indicate;

7. che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D. Lgs 59/05, l'autorizzazione ha efficacia per la durata massima di 6 anni dalla data di notifica del presente provvedimento;

8. che la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Bari, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18. Tali garanzie devono essere prestate entro 60 giorni dal rilascio dell'A.I.A. in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del precitato R.R.

Per la definizione dell'ammontare delle garanzie finanziarie da parte dell'Amministrazione Provinciale di Bari, si fa riferimento ai parametri riportati al precedente punto 3, tenendo presente che la presentazione e l'accettazione delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento.

9. che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 8, entro i suddetti termini, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A" punto 4, comma 2 del R.R. n. 18/07;

10. che la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le modifiche dell'impianto, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;

11. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Modugno;

12. di notificare a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento alla RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA srl avente sede legale in Modugno (Ba), via Gladioli n. 39;

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Modugno, , all'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari, alla ASL-BA, ai Settori regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Industria e Energia, Agricoltura;

14. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

16. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Modugno;

17. l'Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Bari e la Provincia di Bari nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta ivi compresa l'osservanza, da parte della ditta, di quanto riportato nel presente provvedimento;

18. l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

19. ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente dell'Ufficio IPPC-AIA  
Dott. Ing. Gennaro Rosato